

# Obiezione di coscienza in Farmacia: un problema emergente

Florindo Cracco – Ordine dei  
Farmacisti della Provincia di Vicenza

# Nuova Carta degli Operatori Sanitari

Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari

*L'attività degli operatori sanitari è fondamentalemente un servizio alla vita e alla salute, beni primari della persona umana. A questo servizio dedicano l'attività professionale o volontaria quanti sono impegnati in vario modo nella prevenzione, nella terapia e nella riabilitazione: medici, farmacisti, infermieri, tecnici, religiosi...*

# Nuova Carta degli Operatori Sanitari

*La loro professione li vuole custodi e servitori della vita umana, ovvero della persona la cui dignità inviolabile e vocazione trascendente sono radicate nella profondità del suo stesso essere.*

*L'attività degli operatori sanitari, nella complementarità dei ruoli e delle responsabilità, ha il valore di servizio alla persona umana, poiché salvaguardare, recuperare e migliorare la salute fisica, psicologica e spirituale significa servire la vita nella sua totalità.*

# Nuova Carta degli Operatori Sanitari

*La relazione con l'ammalato, nel pieno rispetto della sua autonomia, esige disponibilità, attenzione, comprensione, condivisione, dialogo, insieme a perizia, competenza e coscienza professionali. Deve essere, cioè, l'espressione di un impegno profondamente umano, assunto e svolto come attività non solo tecnica, ma di dedizione e di amore al prossimo.*

# Nuova Carta degli Operatori Sanitari

*.... la loro professione li vuole custodi e servitori della vita umana. Nel contesto culturale e sociale odierno, nel quale la scienza e l'arte medica rischiano di smarrire la loro nativa dimensione etica, essi possono talvolta essere fortemente tentati di trasformarsi in artefici di manipolazione della vita o addirittura operatori di morte. Di fronte a tale tentazione la loro responsabilità è oggi enormemente accresciuta e trova la sua ispirazione più profonda e il suo sostegno più forte proprio nell'intrinseca e imprescindibile etica della professione sanitaria.*

# INTERCEZIONE e CONTRAGESTAZIONE

*Mezzi intercettivi:*

*spirale o IUD – Intra Uterine Device*

*pillola del giorno dopo o dei 5 giorni dopo*

*Mezzi contragestativi:*

*Pillola RU 486 o Mifepristone, prostaglandine, Methotrexate*

D.M. 31-3-2008 (D.L. 274/2007) Consegna da parte del farmacista, in caso di urgenza, di medicinali con obbligo di prescrizione medica in assenza di presentazione della ricetta.

- Patologia cronica
- Necessità di non interrompere il trattamento terapeutico
- Prosecuzione della terapia a seguito di dimissioni ospedaliere
- Esclusi determinati farmaci
- Informando il medico curante

# ELLAONE e NORLEVO

- “Pillola dei 5 giorni dopo” – Ulipristal acetato – modulatore selettivo del recettore del progesterone – efficace fino a 120 ore dal rapporto – blocco del meccanismo ovulatorio –raccomandazioni Aifa in presenza di medicinali induttori di enzimi epatici (antiepilettici, antitubercolari, antivirali HIV, Iperico...) - approvato per la terapia medica a lungo termine del fibroma uterino
- “Pillola del giorno dopo” – levonorgestrel – agonista progestinico di sintesi – inibisce o ritarda l’ovulazione impedendo il picco di LH -

MODALITA' DI DISPENSAZIONE ANTE DETERMINA AIFA 21 APRILE 2015  
e 1 FEBBRAIO 2016

- Obbligo di prescrizione medica non ripetibile
- Esecuzione test di gravidanza basato sul dosaggio dell’HCG beta
- Registro eventuali gravidanze occorse in assunzione



# RICHIESTA DI PARERE AL C.S.S. DEL 19 GENNAIO 2015

- AIFA , dopo i pareri di Ema e CHMP su Ulipristal sottopone al C.S.S. questi quesiti:
- Esclusione della possibile azione antinidatoria
- Obbligo del mantenimento del test di gravidanza
- Sicurezza in caso di assunzioni ripetute o a dosi elevate e nelle minorenni
- Se sia il caso di mantenere l'obbligo di prescrizione nelle minorenni per tutela psico-fisica

# Modalità di dispensazione del medicinale “EllaOne”

## Determina AIFA 21 aprile 2015-G.U. 8 maggio 2015

- Medicinale SOP per pazienti di età pari o superiore a 18 anni – anche Esercizi commerciali D.L. 223/06 – dispensabile a soggetti maggiorenni con delega e doc. d’identità della donna maggiorenne
- RNR negli altri casi – ev. delega e ricetta in originale –solo nelle farmacie
- No vendita on-line
- Tar Lazio n. 7539/2016 del 12 maggio 2017 – piena ammissibilità della pubblicità dei SOP

# Successivi provvedimenti

- Con la Determina AIFA del 1 febbraio 2016 (G.U. del 3.3.2016) il medesimo regime di fornitura è stato esteso al medicinale Norlevo
- Con determina 23 dic. 2015 la dispensazione dei medicinali anticoncezionali orali prevede la prescrizione su RNR per le unità posologiche superiori al trattamento di 2 mesi di terapia.

# Situazione attuale

- Vendite aumentate di 15 volte rispetto al 2014 (da 16.797 a oltre 200.000)
- Una vendita ogni 2 minuti
- Calo degli aborti del 9%
- Situazione fuori controllo
- Possibilità di utilizzare UPA per interrompere una gravidanza (equivalenza con mifepristone –RU486) – aborto autogestito fino ad almeno 7 settimane

# Il Farmacista e l'obiezione di coscienza

Regio Decreto 30 sett. 1938 n. 1706

- I farmacisti non possono rifiutarsi di vendere le specialità medicinali di cui siano provvisti e di spedire ricette firmate da un medico per medicinali esistenti nella farmacia.
- I farmacisti richiesti di specialità medicinali nazionali, di cui non siano provvisti, sono tenuti a procurarle nel più breve tempo possibile, purché il richiedente anticipi l'ammontare delle spese di porto.

# Il Farmacista e l'obiezione di coscienza

CODICE DEONTOLOGICO DEL FARMACISTA  
approvato dal C.N. il 19.6.2007

## **ART. 3 Libertà, indipendenza e dignità della professione**

Il farmacista deve operare in piena autonomia e **coscienza professionale**, conformemente ai principi etici e tenendo sempre presenti i diritti del malato e il rispetto della vita.

# Diritto all'obiezione

- Art. 9 legge 22 maggio 1978 n. 194 – personale sanitario ed esercente attività ausiliarie
- Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 1948 – art. 18
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea – art. 10
- Costituzione Italiana – art. 2
- Comitato Naz. Bioetica – “Obiezione di Coscienza e Bioetica” luglio 2012
- Corte costituzionale – sentenza n. 467/91 (*“la coscienza individuale ha rilievo costituzionale quale principio creativo che rende possibile la realtà delle libertà fondamentali dell'uomo e quale regno delle virtualità di espressione dei diritti inviolabili del singolo nella vita di relazione”*)

# DDL D'Ambrosio Lettieri e Mandelli ott. 2013

Disposizioni in materia di definizione e regolamentazione del diritto all'obiezione di coscienza da parte dei farmacisti

- *diritto per il farmacista di sollevare, previa dichiarazione, obiezione di coscienza nei confronti della dispensazione di farmaci che provochino l'aborto o impediscano l'annidamento dell'ovulo fecondato.*
- *Tutele per il farmacista collaboratore nel rapporto di lavoro*
- *Obbligo di comunicazione della scelta all'autorità sanitaria e ev. al datore di lavoro*
- *Le Regioni devono informare i cittadini in ordine alla possibilità di obiezione da parte dei farmacisti*



## DDL D'Ambrosio Lettieri e Mandelli ott. 2013

- *Obbligo di garantire nelle farmacie l'intervento di un farmacista non –obiettore, analogamente a quanto previsto per enti ospedalieri e case di cura (art. 9 della L. 194). Infatti il maggiore ostacolo è la necessità di garantire il diritto del cittadino all'accesso al farmaco di fronte a percorsi rispettosi delle leggi e/o legittimati dalla prescrizione medica (interruzione pubblico servizio)*
- *Sono previste modalità per la revoca dell'obiezione.*

# PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI GIGLI e SBERNA

4 maggio 2016

- a) Il titolare del diritto all'obiezione di coscienza: il professionista iscritto nell'Albo professionale
- b) Il contenuto dell'atto di obiezione di coscienza: farmaci abortivi o finalizzati alla sedazione terminale
- c) Il limite all'esercizio del diritto di obiezione: la fondatezza scientifica
- d) Gli obblighi informativi interni e esterni
- e) L'obbligo di comunicazione del titolare o del direttore della farmacia

# Concludendo

- Non si configura giuridicamente l'obiezione di coscienza del farmacista nel nostro ordinamento
- Nel Codice Deontologico si richiama la “coscienza professionale” cioè la necessità che il farmacista operi con il massimo di “coscienziosa” diligenza e non seguendo la propria “coscienza individuale”
- La professionista rinviata a giudizio dal Tribunale di Gorizia per omissione di atti d'ufficio è stata assolta non perché il fatto non sussiste ma per la particolare tenuità del fatto.

# Concludendo

- Al singolo professionista non può essere negata la libertà di scelta rispetto alle proprie convinzioni etiche o religiose.
- La farmacia, in quanto primo presidio sanitario del territorio, analogamente alle altre strutture del SSN, deve garantire il servizio al cittadino.